



Regolamento

Tutela dei soggetti che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell'Unione Europea ai sensi del d.lgs. 24 del 2023 (c.d. Whistleblowing)

1. Introduzione

L'Ordine degli Avvocati di Padova intende dare concreta attuazione al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

A tal fine l'Ordine definisce con il presente Regolamento le procedure adottate per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

2. I canali di segnalazione

All'interno della sezione del sito web dell'Ordine dedicata alla AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE è presente una pagina dedicata alle segnalazioni, che contiene indicazioni utili su come presentare segnalazioni sia attraverso il canale interno predisposto dall'Ordine che attraverso il canale esterno gestito da ANAC.

In particolare, il canale di segnalazione interno adottato dall'Ordine consiste in una apposita piattaforma online (accessibile al link avvocatipadova.whistleblowing.it), dotata di crittografia, alla quale, sul versante interno, è abilitato ad accedere esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute.

3. Persone competenti a ricevere la segnalazione

Nel caso in cui una segnalazione sia effettuata attraverso il canale di segnalazione interna dell'Ordine il soggetto competente a conoscere della segnalazione è il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**.

Il RPCT è tenuto a garantire il massimo riserbo circa i dati personali trattati in seno al presente Regolamento. Lo stesso è l'unico soggetto autorizzato ad accedere alla piattaforma informatica prevista dal presente Regolamento. Per consentire di gestire eventuali circostanze eccezionali una chiave di recupero dell'account è conservata dall'Ordine in busta chiusa sigillata accessibile apribile solo alla presenza del RPCT.

Il RPCT potrebbe coinvolgere, ove necessario, nella gestione della segnalazione ulteriori uffici dell'Ordine (condividendo loro unicamente i dati necessari al loro proficuo coinvolgimento e senza condividere dati personali), quali il Data Protection Officer (DPO).

In caso di errore nell'invio delle segnalazioni da parte del segnalante, il soggetto interno all'Ordine erroneamente destinatario della segnalazione è tenuto a contattare (ove possibile) il segnalante al fine di regolarizzare la segnalazione senza trattenere copia della segnalazione stessa.

Ove sia impossibile contattare il segnalante (ad esempio perché la segnalazione è pervenuta in forma anonima e senza un recapito da parte del segnalante), il soggetto interno all'Ordine erroneamente destinatario della segnalazione trasmetterà comunque la segnalazione al RPCT senza trattenere copia della segnalazione stessa una volta accertato che il RPCT ha ricevuto la stessa.

4. Il contenuto della segnalazione

Si precisa che il RPCT sarà tenuto a dar seguito unicamente alle segnalazioni dettagliate e circostanziate, che contengano almeno i seguenti elementi:

- a) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- b) circostanze di tempo e di luogo;
- c) modo in cui il segnalante ha conosciuto dei fatti segnalati;
- d) individuazione dei soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) individuazione di altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti segnalati;
- f) indicazione di eventuali documenti rilevanti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui pervenga una segnalazione carente di alcuni degli elementi di cui all'elenco che precede il RPCT potrà chiedere al segnalante di integrare la segnalazione attraverso la piattaforma online.

5. Procedimento

Il RPCT è tenuto a:

- mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;
- dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
- fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate **entro tre mesi** dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni, contenute nel presente Regolamento, saranno esposte e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro nonché pubblicate, anche a beneficio dei soggetti esterni all'Ordine che intrattengono con lo stesso un rapporto giuridico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il RPCT è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.

Al RPCT compete una preliminare valutazione di ammissibilità della segnalazione, con riferimento alla sussistenza dei requisiti di legge (sia sotto il profilo soggettivo del segnalante e/o del segnalato, sia sotto il profilo oggettivo), sia sotto il profilo della competenza dell'Ordine degli Avvocati di Padova, sia con riferimento alla manifesta infondatezza della segnalazione, anche per sua genericità o incomprendibilità.

Nel caso di inammissibilità della segnalazione il RPCT lo comunica al segnalante tramite la piattaforma e, ove del caso, può chiedere allo stesso di fornire elementi integrativi.

Nel caso di ammissibilità della segnalazione il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. A tale fine, il RPCT può:

- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
- acquisire atti e/o documenti da altri uffici dell'Ordine degli Avvocati di Padova e/o avvalersi del loro supporto, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.

In esito all'istruttoria il RPCT, ove la ritenga non fondata, può procedere alla sua archiviazione, fornendo adeguata motivazione e dandone notizia al segnalante attraverso la piattaforma online.

Qualora il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione, provvede a:

- comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
- adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RPCT per quanto di rilievo interno all'Ordine, quest'ultimo ne dispone la trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di competenza di altri enti, il RPCT ne dispone la conseguente trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

In ogni caso, non spetta al RPCT accertare eventuali responsabilità individuali oggetto di segnalazione.

Il RPCT è tenuto a fornire, attraverso la piattaforma online, informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza.

Il procedimento deve concludersi, con l'archiviazione o con l'inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo commisurato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

In caso di giustificate ragioni (da riferire al segnalante attraverso la piattaforma online) il procedimento può avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi.

Il RPCT è in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante tramite la piattaforma online l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

6. Tutele e conservazione dei dati

Il sistema di protezione stabilito dal d.lgs. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- previsioni in materia di rinunce e transazioni.

Al fine di garantire tali tutele l'Ordine conserva i dati di cui alle segnalazioni per **5 anni** dalla data in cui queste vengono effettuate.

7. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime possono pervenire tramite la piattaforma online predisposta dall'Ordine.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che abbia subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste dalla normativa.

Al fine di garantire tali tutele l'Ordine conserva i dati di cui alle segnalazioni anonime per **5 anni** dalla data in cui queste vengono effettuate.

8. Canale esterno

È importante ricordare che il segnalante può utilizzare per la segnalazione anche il canale esterno messo a disposizione da ANAC qualora:

- il canale di segnalazione interna predisposto dall'Ordine sia non funzionante;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e alla stessa non sia stato dato seguito nei termini di legge;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9. Divulgazione pubblica

È importante ricordare che il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti circostanze:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la

segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Contatti e aggiornamento

Il presente Regolamento sarà riesaminato annualmente dall'Ordine degli Avvocati di Padova, con il supporto del RPCT e del DPO.

Qualsiasi domanda riguardante questo Regolamento dovrà essere indirizzata al RPCT.

Ordine degli Avvocati di Padova

Il Presidente